

ORIGINALE



**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
**Presidenza**



Ragusa prot. **1126/0**  
31.03.25

del 29/03/2025

Al Procuratore della Repubblica

Al Presidente della Sezione Penale

Al Magistrato Coordinatore dell'Ufficio GIP\GUP

Al Mag.Rif. per il Settore Penale

Ai Magistrati ordinari ed onorari addetti al settore penale

Alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Dirigente del Settore Penale Dibattimentale e dell'Ufficio GIP\GUP  
SEDE

Al Dirigente del CISIA  
Di PALERMO

Oggetto: perdurante malfunzionamento del sistema informatico PPT -  
proroga autorizzazione al deposito degli atti con modalità non telematiche  
sino al 30.06.2025 - art. 175 bis, comma 4, c.p.p.

Il presidente del Tribunale, Francesco Paolo Pitarresi;  
premesse il contenuto dei decreti in data 03.01.2025 ed in data 31.01.2025, con  
i quali, a seguito di accertato malfunzionamento della piattaforma APP, si  
autorizzava sino al 31.03.2025, ex art. 175 bis c.p.p., la redazione degli atti e

M



dei provvedimenti nella materia penale in forma analogica ed il loro deposito in modalità non telematica;

ritenuto che, pur apprezzandosi i numerosi, meritori interventi sul sistema, volti ad attuare il pieno funzionamento di APP, non può non darsi atto che detti interventi hanno ridotto, ma non eliminato del tutto, le cause del malfunzionamento del sistema informatico che dovrebbe supportare l'attuazione del Processo Penale Telematico, ma che continua a rivelarsi, per certi versi, di letargica lentezza e, per altri, versi non pienamente inaffidabile; ritenuto, al riguardo, che, in data 28.03.2025, il Mag. Rif., dottore Dimartino, ha depositato relazione nella quale ha evidenziato come permangano ancora delle criticità, quali quelle inerenti al deposito delle sentenze collegiali, nonché alla mancata implementazione automatica del numero del decreto penale di condanna; e come la redazione del verbale direttamente su APP si presenti lenta e di intralcio al celere svolgimento dell'udienza, di talché tutti gli assistenti sono stati costretti a ricorrere a vari "espedienti" (cfr. allegato I); rilevato che il Mag.Rif. ha, poi, ricordato che, a partire dal 1° aprile 2025, in coincidenza con la scadenza del disposto regime del "doppio binario", diverrà obbligatorio utilizzare il sistema APP per ulteriori atti processuali, alcuni dei quali caratterizzati dalla necessità di compiere determinate attività entro termini stringenti (giudizi direttissimi, immediati, abbreviati); e che, con riferimento a questi ambiti, la situazione attuale non è molto dissimile da quella constatata all'indomani dell'entrata in vigore del D.M. n. 206/24, per gli atti immediatamente ricadenti nell'obbligo di deposito telematico, essendo, di fatto, mancata una sperimentazione dell'applicativo, che è ragionevole ritenere presenterà, soprattutto in questa prima fase, le medesime problematiche di malfunzionamenti nella redazione dei nuovi atti cui si è dovuti far fronte nella prima fase;

rilevato, in ultima analisi, che, dandosi atto della risoluzione di diverse delle problematiche inizialmente segnalate, continuano a permanere dei gravi

difetti di funzionamento del sistema, soprattutto in tema di redazione dei verbali di udienza (Cfr. ancora, relazione Mag. Rif.: "non è possibile elaborare modelli di verbale di udienza né è previsto alcun caricamento automatico dei dati delle parti);

rilevato, al riguardo, che il ricorso, in fase di svolgimento del processo penale, ad "espedienti" mediante i quali arrivare alla confezione ed al deposito di atti e provvedimenti "tipici" non significa affatto che il sistema deve considerarsi affidabile e funzionante, ma, al contrario che lo stesso non consenta, come dovrebbe essere, una "accessibilità coerente alle regole processuali" (regole che vanno rispettate da tutti i soggetti del processo) e imponga, per evitare la stasi processuale, il ricorso, appunto, a non meglio specificati artifici, spesso ai limiti del solco tracciato dalle cogenti regole dettate dal codice di rito;

rilevato, ancora, che, nel corso di incontro con rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, sono state segnalate ulteriori, perduranti malfunzionamenti del sistema, ridondanti sulla effettività dell'esercizio del *munus* difensivo;

rilevato, quindi, che, con nota del 28.03.2025, sono state formalizzate le difficoltà nell'uso del Portale Deposito Atti Penali, in uno con il tema delle impugnazioni proposte da difensore che abbia, nelle more, sostituito quello che aveva assistito l'imputato sino alla lettura del dispositivo, sollecitandosi una ulteriore proroga trimestrale della possibilità di depositare gli atti in forma non telematica (cfr. Allegato II);

ritenuto, alla stregua di tali premesse, che va apprezzata la perdurante presenza delle condizioni di malfunzionamento ex art. 175 bis c.p.p., che consente la proroga del provvedimento già reso, sino alla data del 30 giugno 2025 (ciò in coerenza con quanto disposto da altri Uffici del Distretto: *v. infra*); ritenuto, invero, che deve garantirsi la continuità ed effettività dell'accesso del Cittadino ad una Giurisdizione che deve contenere la propria risposta entro quei termini di "ragionevole durata" - la cui *governance* si appartiene in via

esclusiva al titolare della potestà - e che riceve sicuramente un *vulnus* dalle criticità rilevate e, soprattutto, dal confezionare atti processuali secondo modalità estemporanee ai limiti del rispetto delle prescrizioni codicistiche; ritenuto che va ribadito come, con il presente provvedimento, non si voglia certo autorizzare il Giudice (e gli altri soggetti del processo penale) a continuare ad operare, incurante delle prescrizioni normative e regolamentari, nella dimensione "cartacea", giacché il futuro - *rectius*, il presente - dell'esercizio della funzione giurisdizionale penale - così come validamente sperimentato nel ramo civile - è l'uso degli strumenti telematici, quali irrinunciabili mezzi di efficientamento del lavoro del giudice e di semplificazione dell'accesso al Servizio Giustizia da parte degli Avvocati e del Cittadino;

ritenuto, allora, che, come già disposto in precedenza, se il singolo giudice, monocratico o collegiale, in forza del presente provvedimento è autorizzato a confezionare e depositare gli atti in regime di "doppio binario", ciò non lo esime, comunque, dal tentare, in primo luogo, di provvedere al deposito digitale e, riscontrata la impossibilità e/o difficoltà di accesso (difficoltà che risulta integrata anche dall'abnorme dilatazione dei tempi imposti dal sistema, come si è già accennato incompatibili con la ragionevole durata del processo), dall'onere di dare segnalazione del malfunzionamento, sì da consentire l'elaborazione della opportuna *patch*;

rilevato, a detto ultimo riguardo, che, sia i magistrati, sia gli avvocati, sia il personale di cancelleria - che si ringraziano tutti per l'impegno e lo spirito di collaborazione - hanno puntualmente colto il senso delle emananda disposizione, che impone loro, prima di utilizzare il sistema "tradizionale", di tentare sempre l'uso della piattaforma informatica e di dare immediata segnalazione degli inconvenienti riscontrati, sì da permettere una evoluzione positiva del sistema;

ritenuto, invero, che, in sede di verifica del ricorso all'applicativo APP a questi

affidata, il Mag. Rif. ha segnalato quanto si riporta testualmente "A tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. n. n. 206/24 e del conseguente regime di obbligatorietà, quasi generalizzata, del deposito digitale degli atti processuali, non si può non dare atto del progresso incremento dell'utilizzo dell'applicativo, sia da parte dei Magistrati che del personale di Cancelleria: ad entrambe le categorie va riconosciuto di avere correttamente inteso i provvedimenti assunti dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., con i quali è stato temporalmente esteso fino al 31 marzo il c.d. regime del 'doppio binario', non come finalizzati ad una mera postergazione del regime di obbligatorietà, ma come finalizzati ad ovviare al "peccato originale" delle modalità di attuazione del processo telematico: la mancanza di un congruo periodo di sperimentazione che consentisse di verificare le criticità inevitabilmente presenti nella configurazione data dai sistemisti all'applicativo e di porre ad esse rimedio ... La sperimentazione condotta si è rivelata oltremodo proficua: i ticket aperti sono stati numerosi e molte criticità sono state risolte (verosimilmente anche grazie alle segnalazioni di questo Ufficio) ... oltremodo rilevanti sono i progressi compiuti nella redazione telematica dei verbali d'udienza, che, salvo alcune eccezioni ... costituisce ormai la regola, per quanto lo stato di implementazione di APP è, in quest'ambito, ancora molto carente ... Soddisfacente appare anche l'acquisizione telematica di documentazione prodotta in udienza, sia in formato analogico che su supporto digitale, grazie alla felice intuizione del direttore delle cancellerie di coinvolgere in tale attività gli operatori 'data entry', dando prosecuzione al modello operativo già sperimentato per l'implementazione dell'archivio documentale TIAP";

rilevato che, parimenti, anche gli Avvocati hanno manifestato la loro apprezzata sensibilità, "assicurando sin d'ora il massimo impegno a che tutti gli iscritti si prodighino al miglior uso del deposito degli atti ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p.";

Ch

ritenuto, infine, con riferimento alle criticità segnalate dagli esercenti la Professione Forense, che, per arrivarsi ad una soluzione conforme al dettato normativo, deve prendersi le mosse dal testo dell'art. 175 bis c.p.p., il quale fa più d'un riferimento ai "soggetti interessati" dagli oneri di comunicazione del provvedimento, tra i quali non possono non essere ricompresi i Magistrati del Pubblico Ministero (per ciò che concerne i "depositi" da effettuare presso questo Ufficio Giudicante, fermo restando la autonoma potestà del Dirigente di quell'Ufficio ex art. 175 bis c.p.p.) e gli Avvocati;

ritenuto che tale convincimento appare corroborato dal disposto dell'ultimo alinea dell'articolo in oggetto, che prevede testualmente: "Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175";

ritenuto, in buona sostanza, che, emesso dal dirigente dell'Ufficio Giudiziario il provvedimento di cui al comma 4, solo se "il pubblico ministero, le parti private e i difensori ... provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3" possono fruire della "speciale" causa di "restituzione nel termine" prevista dalla norma, con ciò lasciandosi chiaramente intendere che, nel dichiarato malfunzionamento del sistema, è data alle parti, pubblica e privata, ed ai difensori facoltà di "di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3";

ritenuto, tuttavia, che tale facoltà presuppone l'accertata impossibilità e/o inaffidabilità del deposito telematico (evenienza che deve ritenersi comprovata nei casi oggetto di confronto con la Classe Forense Iblea);

ritenuto, allora, che va data opportuna disposizione alle Cancellerie, di



accettare, in vigenza del provvedimento ex art. 175 bis c.p.p., i depositi "cartacei" delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in fase di indagini preliminari, quando il fascicolo non abbia ancora acquisito il numero di R.G. Gip; nonché degli appelli presentati da difensore nominato successivamente alla pronuncia del dispositivo di I grado; o, infine, gli atti che il singolo difensore dimostrerà, con idonea documentazione, di non aver potuto depositare in via telematica per malfunzionamento specifico del sistema;

ritenuto, infine, che il presente provvedimento si pone in coerenza con le analoghe disposizioni emesse, in data 28.03.2025, dal Presidente del Tribunale di Catania, sì da assicurarsi, per quanto possibile, una "uniformità" all'interno del Distretto della Corte di Appello di Catania (cfr. Allegato III);

ritenuto, al riguardo, che, nel richiamato provvedimento, sono puntualmente segnalate delle criticità, molte delle quali comuni a questo Ufficio e per tali motivi fatte proprie anche dallo scrivente), che rendono in parte "impossibile" ed in altra parte "difficoltoso e macchinoso" l'operato dei soggetti abilitati, sì da sussistere il concreto pericolo di "paralizzare, rallentare o comunque rendere defaticante l'attività giurisdizionale", situazione questa che "confligge drammaticamente con gli obiettivi del PRR che proprio nel settore penale impone la riduzione del *disposition time*";

ritenuto, ancora, che, con provvedimento del 28.03.2025, anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, dopo aver puntualmente dato atto delle molteplici criticità che caratterizzano il sistema APP (con argomentazioni che, per la loro puntualità e aderenza alle norme procedurali, si condividono appieno), ha disposto il regime del "doppio binario", sino al 30.06.2025, per una serie di incumbenti processuali (cfr. Allegato IV);

ritenuta la necessità di mantenere, per tutto il prossimo trimestre, un costante monitoraggio e le opportune interlocuzioni con i Magistrati addetti al settore

penale (dibattimento e GIP\GUP), l'Ufficio della Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine Forense ed il personale di Cancelleria, nonché con il RID e con i competenti Uffici Ministeriali per la soluzione di problemi tecnici;

**P.Q.M.**

Dispone che il regime del cd. doppio binario sia mantenuto sino al 30.06.2025 anche con riferimento agli atti la cui redazione e deposito in via telematica diverranno obbligatori a far data dal 01.04.2025, consentendosi ai magistrati addetti alle funzioni penali ed al personale amministrativo addetto al settore di redigere, nel rispetto degli oneri di cui in parte motiva, i provvedimenti in forma analogica, provvedendo al loro deposito in modalità non telematica.

Dispone, per lo stesso periodo, che le Cancellerie interessate acquisiscano gli atti presentati dalle parti, Pubblica e private, e dai difensori nei termini di cui in parte motiva.

Dispone che il Mag.Rif. del settore penale monitori il perdurare delle criticità di cui in parte motiva, interfacciandosi con il Presidente della Sezione penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP\GUP, l'Ufficio della Procura della Repubblica in sede, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il RID, il Direttore responsabile dell'area penale ed i competenti Uffici Ministeriali.

Il Mag.Rif., con cadenza mensile, relazionerà al Presidente del Tribunale in merito ai risultati del monitoraggio.

Si pubblichino sul sito del Tribunale di Ragusa.

Si comunichi.

Il dirigente dell'Ufficio Giudiziario

*Francesco Paolo Pitarresi*

